

OSSERVATORIO NORMATIVO E GIURISPRUDENZIALE

Luglio - Agosto 2025

LEGISLAZIONE

(di Laura Ricci)

Novità in materia penale e processuale penale rinvenute nei provvedimenti normativi pubblicati in G.U. nel periodo compreso tra il 1.7.2025 e il 31.8.2025.

DECRETO-LEGGE 8 agosto 2025, n. 116

Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi.

Entrata in vigore del provvedimento: 09/08/2025

(GU n. 183 del 08-08-2025)

Il decreto-legge – approvato, tra le altro, in considerazione della «esigenza di dare esecuzione alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) del 30 gennaio 2025» - introduce diverse modifiche in materia di diritto penale ambientale orientate a inasprire la risposta punitiva a fronte di condotte illecite in materia di rifiuti, nonché ad ampliare il raggio d'azione dello strumento punitivo in questo settore. A completamento, il decreto apporta, altresì, modifiche tese al potenziamento di vari strumenti investigativi in funzione di contrasto a tali condotte.

Tra le novelle più rilevanti in ambito penale sostanziale e processuale si segnalano, in primo luogo, quelle apportate al **decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale** (art. 1):

- i) si prevede una nuova **sanzione accessoria della sospensione dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi**, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, **da quindici giorni a due mesi** per l'impresa che esercita l'autotrasporto di cose per conto di terzi che, essendovi tenuta, non risulta iscritta all'Albo nazionale dei gestori ambientali e commette una violazione delle disposizioni di cui al Titolo VI della Parte quarta del codice dell'ambiente, nell'ambito dell'attività di trasporto. In caso di recidiva, si prevede, inoltre, l'applicazione

della **sanzione accessoria della cancellazione dallo stesso Albo**, con divieto di reiscrizione prima che siano trascorsi due anni (art. 212, nuovo comma 19 *ter*);

ii) per quel che riguarda le fattispecie di **abbandono di rifiuti**:

- la contravvenzione di cui al **I comma dell'art. 255**, ora rinominato come «**Abbandono di rifiuti non pericolosi**», di cui si mantiene la formulazione originaria per quel che riguarda la descrizione delle condotte incriminate («chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee»), subisce un **inasprimento della cornice sanzionatoria**: la pena dell'ammenda da 1.000 a 10.000 euro diviene ora una pena che va da 1500 a 18.000 euro. Inoltre, per il caso in cui l'abbandono o il deposito vengano effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, si prevede l'applicazione al conducente del veicolo della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a quattro mesi;
- analogamente, la contravvenzione di **abbandono di rifiuti non pericolosi realizzata dai titolari di imprese e i responsabili** è ora sanzionata più severamente, segnatamente con l'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da tremila a ventisette mila euro (**art. 255, nuovo comma 1.1**);
- viene introdotto il nuovo delitto di **Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (nuovo art. 255 bis)** che punisce con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque realizzi una delle condotte di cui alla fattispecie base (art. 255, I comma) e dalla condotta derivi **un pericolo** per la vita o l'incolumità delle persone ovvero il pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, ovvero di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna, oppure, ancora, se il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. Per i soggetti qualificati (di cui all'art. 255 comma 1.1) la pena della reclusione va da nove mesi a cinque anni e sei mesi. Se il fatto è commesso mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi.
- Il nuovo **art. 255 ter** raggruppa, infine, le fattispecie delittuose di **abbandono di rifiuti pericolosi**, descritte in termini analoghi al caso dell'abbandono dei rifiuti non pericolosi. Per l'ipotesi base di abbandono la pena è della reclusione da uno a cinque anni; per l'ipotesi di abbandono

in casi particolari la pena è invece della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni; per l'ipotesi, infine, di condotta tenuta da soggetti qualificati la pena è della reclusione da un anno a cinque anni e sei mesi, se si tratta di abbandono semplice, da due anni a sei anni e sei mesi se invece ricorre uno dei casi particolari.

iii) Per quel che riguarda le **fattispecie di attività di gestione di rifiuti non autorizzata e di discarica abusiva (art. 256)** esse assumono ora natura delittuosa. Oltre a subire un inasprimento della cornice sanzionatoria, vengono arricchite di ipotesi aggravate, sulla falsariga di quanto visto poc'anzi in relazione alle fattispecie di abbandono. Si delinea pertanto un quadro siffatto:

- per quel che riguarda **l'attività di gestione di rifiuti non autorizzata** (ovvero le condotte di **raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti** in realizzati **in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione** di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216), la pena va da sei mesi a tre anni di reclusione se i rifiuti non sono pericolosi, da uno a cinque anni se sono pericolosi. Inoltre, se si tratta di gestione non autorizzata in casi particolari (ovvero: dalla condotta derivi un pericolo per la vita o l'incolumità delle persone ovvero il pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, ovvero di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna, oppure, ancora, se il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze) la pena va da uno a cinque anni se si tratta di rifiuti non pericolosi, da due anni a sei anni e sei mesi se si tratta di rifiuti pericolosi. Infine, nel caso in cui le violazioni siano commesse mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da tre a nove mesi e, in caso di condanna o applicazione della pena su richiesta ex art. 444 Cpp, consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.
- Specularmente, per quel che riguarda la fattispecie di **discarica abusiva**, la pena è della reclusione da uno a cinque anni ovvero da un anno e sei mesi a cinque anni e sei mesi se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. La pena diviene quella della

reclusione da due a sei anni e da due anni e sei mesi a sette anni se destinata anche solo in parte a rifiuti pericolosi nei casi di discarica in casi particolari (v. *supra*). Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 3 e 3-bis, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva, salvo che appartenga a persona estranea al reato, fatti comunque salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

iv) Quanto alla fattispecie di **combustione illecita di rifiuti (art. 256 bis)**, anche in questo caso è introdotta una ipotesi aggravata di combustione in casi particolari (v. sempre *supra*) sanzionata con la reclusione da tre a sei anni e, se da tali ipotesi deriva l'incendio è prescritto un aumento di tali pene fino alla metà.

v) Anche la fattispecie di **violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258)** subisce un inasprimento della cornice sanzionatoria nonché l'inserimento di sanzioni accessorie (sospensione della patente di guida da uno a quattro mesi se si tratta di rifiuti non pericolosi e da due a otto mesi se si tratta di rifiuti pericolosi; sospensione dall'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 per un periodo da due a sei mesi se il trasporto riguarda rifiuti non pericolosi e da quattro a dodici mesi se il trasporto riguarda rifiuti pericolosi).

vi) La fattispecie di cui all'art. 259, ora diversamente rubricato come **Spedizione illegale di rifiuti**, assume ora carattere delittuoso ed è così riformulata: «Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente spedizione illegale ai sensi degli articoli 2, punto 35 del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 e dell'articolo 3, punto 26 del regolamento (UE) n. 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi».

vi) È poi introdotta una nuova **aggravante dell'attività d'impresa (art. 259 bis)**, formulata in questi termini: «1. Le pene rispettivamente previste dagli articoli 256, 256-bis e 259 sono aumentate di un terzo se i fatti sono commessi nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata.

Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa. Ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231».

vii) la novella si chiude, infine, con una clausola generale relativa alla responsabilità colposa per la commissione delle fattispecie ora trasformate in delitti, che recita (art. 259 *ter*): «Se taluno dei fatti di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi».

La riforma interviene poi sul codice penale. Da un lato, ai reati ostativi al riconoscimento della particolare tenuità del fatto (art. 131 *bis*) si aggiungono ora i delitti visti poc'anzi, quelli di cui agli artt. 255 *ter*, 256, comma 1 e 1 *bis*, 3 e 3*bis*, 256 *bis* e 259 del testo unico dell'ambiente. Dall'altro, all'art. 452 *sexies* e 452 *quaterdecies* Cp. vengono inserite ipotesi aggravanti, con pena aumentata fino alla metà, nel caso in cui dalla condotta derivi un pericolo per la vita o l'incolumità delle persone ovvero il pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, ovvero di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna, oppure, ancora, se il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze (art. 2).

A livello procedurale viene poi esteso l'arresto in flagranza differita di cui all'art. 382 *bis* Cpp anche alle fattispecie di cui agli artt. 255 *ter*, 256, comma 1 e 1 *bis*, 3 e 3*bis*, 256 *bis* e 259 del testo unico dell'ambiente (art. 3).

Quanto, infine, al regime di responsabilità degli enti da reato decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, *Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300* oltre a un generale inasprimento delle pene per i reati di cui al testo unico ambientale nonché per i delitti di cui al Titolo VI *bis* del codice penale.

CORTE COSTITUZIONALE (di Greta Accatino)

C. cost., 29.7.2025 n. 139 (sentenza)

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 59 l. 24.11.1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale), come sostituito dall'art. 71 co. 1 lett. g d.lgs. 10.10.2022 n. 150, sollevate, complessivamente in riferimento agli artt. 3, 27 co. 3, e 76 Cost., dalla Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Firenze e dalla Corte d'appello di Firenze, seconda sezione penale.

I rimettenti hanno censurato l'art. 59 l. 689/1981, come da ultimo modificato dal d.lgs. 150/2022, nella parte in cui impedisce la sostituzione della pena detentiva breve nei confronti dei condannati per reati ostativi ex art. 4-bis Op.

La Corte ha concluso per l'infondatezza delle questioni, stabilendo anzitutto che la riforma Cartabia, attuata con il citato decreto legislativo, non ha violato i principi e i criteri direttivi fissati nella l. 27.9.2021 n. 134, che imponeva anzi di coordinare i requisiti di accesso alle nuove pene sostitutive con le preclusioni di cui alla legge di ordinamento penitenziario. Inoltre, quanto all'asserita violazione del principio di uguaglianza, affermano i giudici costituzionali che le pene sostitutive sono vere e proprie pene, al cui accesso, tuttavia, il legislatore può porre limiti, purché la sua scelta non sia manifestamente irragionevole o arbitraria. Così non è nel caso di specie, poiché i reati di cui all'art. 4-bis cit. sono generalmente gravi e produttivi di particolare allarme sociale. Da ultimo, la Corte ha escluso la violazione del principio di cui all'art. 27 co. 3 Cost.: la rieducazione non è l'unica finalità della pena e ad essa possono esserne assegnate altre, tra cui «il contenimento della pericolosità sociale del condannato e la deterrenza nei confronti della generalità dei consociati».

Ciò posto, la Corte ha tuttavia precisato che la riforma Cartabia, nell'estendere il novero delle pene sostitutive e nel consentirne l'accesso ad una più ampia platea di soggetti, ha compiuto un notevole passo avanti «nella direzione dell'inveramento, da parte dello stesso legislatore, dell'insieme dei principi costituzionali in materia di pena». Si tratta, ovviamente, di un cammino graduale, che coinvolge *in primis* i reati meno gravi, «lasciando al margine quelli che il legislatore – con valutazione non arbitraria né discriminatoria – reputi maggiormente offensivi». Resta ferma, comunque, la necessità che, per tutti i condannati, anche quelli di cui all'art. 4-bis Op, «la pena detentiva sia eseguita in condizioni e con modalità tali da incentivare o rendere comunque praticabile il percorso rieducativo, in condizioni rispettose della dignità della persona e del principio di umanità della pena».

C. cost., 25.7.2025 n. 132 (sentenza)

La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 579 Cp sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 32 Cost., dal Tribunale ordinario di Firenze, quarta sezione civile.

Il rimettente ha dubitato della legittimità dell'art. 579 Cp, nella parte in cui non esclude la punibilità di chi, sussistenti le condizioni di accesso al suicidio medicalmente assistito, attui la volontà del malato

che, «per impossibilità fisica e per assenza di strumentazione idonea, non possa materialmente procedervi in autonomia».

Ad avviso dei giudici costituzionali, che hanno reputato le questioni inammissibili, il Tribunale di Firenze non avrebbe motivato in maniera adeguata, né conclusiva, circa la «reperibilità di un dispositivo di autosomministrazione farmacologica azionabile dal paziente che abbia perso l'uso degli arti», limitandosi a prendere atto degli esiti delle interlocuzioni con l'Azienda Usl Toscana Nord Ovest. Nondimeno, qualora detti dispositivi esistessero e fossero reperiti entro tempi brevi, il paziente rispetto a cui siano state verificate le condizioni di accesso al fine vita avrebbe diritto di avvalersene. Infatti, il Servizio sanitario nazionale, «nell'esplicazione di un doveroso ruolo di garanzia che è, innanzitutto, presidio delle persone più fragili», deve reperire i dispositivi idonei alla procedura di suicidio medicalmente esistito, se esistenti, e aiutare il paziente nel loro impiego.

C. cost., 25.7.2025 n. 130 (sentenza)

La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 628 co. 5 Cp, nella parte in cui non consente di ritenere equivalente o prevalente la circostanza attenuante prevista dall'art. 89 Cp, allorché concorra con l'aggravante di cui al co. 3 n. 3-*quater* dello stesso art. 628.

L'art. 628 co. 5 Cp è stato censurato nella parte in cui non consente di ritenere prevalente o equivalente l'attenuante del vizio parziale di mente sull'aggravante di cui all'art. 628 co. 3 n. 3-*quater* Cp (ossia l'aver commesso una rapina nei confronti di una persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro).

Il giudice delle leggi, con la sentenza in epigrafe, ha condiviso le argomentazioni del rimettente e ha richiamato la propria precedente pronuncia n. 217/2023. Qui la Corte già aveva dichiarato incostituzionale, per contrasto con l'art. 3 Cost., il divieto di prevalenza dell'attenuante del vizio parziale di mente sull'aggravante dell'aver commesso la rapina all'interno di un'abitazione, sul presupposto che detto divieto non opera, invece, per l'attenuante della minore età. Quindi, la Corte ha concluso per l'illegittimità costituzionale parziale della norma oggi censurata. Le ragioni per l'attenuazione della pena valgono, invero, secondo la Corte, tanto nel caso del fatto commesso da un minore quanto di quello di chi è affetto da vizio parziale di mente.

C. cost., 24.7.2025 n. 129 (sentenza)

La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 co. 7 d.lgs. 25.7.1998 n. 286, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Pesaro.

Le censure del rimettente si sono appuntate sull'art. 16 co. 7 d.lgs. 286/1998, nella parte in cui non prevede che il giudice pronunci sentenza di non luogo a procedere nei confronti dello straniero, già espulso dal territorio nazionale a titolo di misura alternativa alla detenzione, quando penda un altro procedimento penale a suo carico e non sia stato ancora emesso il decreto che dispone il giudizio. L'art. 13 co. 3-*quater* TuImm stabilisce, infatti, che il giudice pronunci sentenza di non luogo a procedere nei casi di espulsione amministrativa ordinaria e non anche di espulsione alternativa alla detenzione, appunto.

La Corte, con la sentenza in esame, ha ritenuto le questioni infondate. È vero – si dice – che le espulsioni amministrative prefettizie e l'espulsione alternativa alla detenzione presentano alcuni tratti comuni, tra cui: entrambe sono disposte con decreto motivato ed eseguite dal questore, non dal p.m.; in ambedue i casi il soggetto è allontanato dal territorio nazionale e non può farvi rientro per un certo periodo di tempo. Nondimeno, i due istituti non sono del tutto sovrapponibili: l'espulsione ex art. 16 co. 5 Tulum fa sì che l'esecuzione della pena detentiva in carcere sia sospesa e viene quindi disposta dal magistrato di sorveglianza, non dal prefetto; la stessa riguarda una categoria individuata di stranieri irregolari, quelli detenuti per l'espiazione di una pena, anche residua, non superiore a due anni; l'improcedibilità ex art. 13 co. 3-*quater* conclude il «procedimento penale eventualmente pendente per il medesimo fatto in relazione al quale sia stata disposta ed eseguita l'espulsione e non preclude l'inizio di altri procedimenti penali per fatti precedentemente commessi», come sarebbe, invece, estendendone l'ambito di applicazione anche all'espulso a titolo di misura alternativa alla detenzione.

Tutto ciò premesso, non è irragionevole – secondo la Corte – il non aver previsto la pronuncia di sentenza di non luogo a procedere quando l'espulsione abbia riguardato uno straniero già condannato in via definitiva alla pena della reclusione in carcere, poiché prevale, in quest'ipotesi, l'esigenza di punizione degli ulteriori reati commessi nel territorio dello Stato.

C. cost., 24.7.2025 n. 128 (sentenza)

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 420-*quater* co. 4 Cpp, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale ordinario di Grosseto.

Il rimettente ha prospettato la possibile incostituzionalità dell'art. 420-*quater* co. 4 Cpp, che non prevede, a livello contenutistico, la necessità di avvisare l'imputato che può accedere ai programmi di giustizia riparativa, diversamente dall'art. 419 co. 3-*bis* Cpp (a proposito dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare notificato all'imputato immediatamente reperibile), che vi fa espresso riferimento.

La Corte ha ritenuto le questioni infondate. *In primis*, rileva «la natura di programma extraprocessuale e non di procedimento incidentale della giustizia riparativa»: ne discende che l'omesso avviso della possibilità di accedervi non viola il principio di uguaglianza né il diritto di difesa, anche inteso come diritto all'autodifesa. In seconda battuta, non è sindacabile, perché non manifestamente irragionevole o arbitraria, la scelta legislativa di non contemplare – tra gli avvisi contenuti nella sentenza ex art. 420-*quater* Cpp – quello della facoltà di accesso alla giustizia riparativa. Detto avviso viene, infatti, dato all'imputato e alla persona offesa in altri momenti nel corso del procedimento penale e non sono stabiliti termini perentori o scadenze per accedervi. Il programma riparativo può, invero, essere avviato anche nella fase dell'esecuzione penale o dopo l'esecuzione della pena.

C. cost., 24.7.2025 n. 127 (sentenza)

La Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 227 del codice penale militare di pace, sollevata, in riferimento all'art. 117 co. 1 Cost., in relazione all'art. 10 C.e.d.u., dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale militare di Napoli.

Ad avviso del g.u.p. presso il Tribunale militare di Napoli, l'art. 227 del codice penale militare di pace sarebbe costituzionalmente illegittimo nella parte in cui punisce la diffamazione militare con la sola pena della reclusione, senza prevedere una pena pecuniaria alternativa. Secondo il rimettente, la previsione *de qua* contrasterebbe con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che ritiene la pena detentiva per la diffamazione «eccessiva e sproporzionata, salvo nella circostanza eccezionale della grave lesione di altri diritti fondamentali, come accade, per esempio, nel caso dei discorsi di odio o dell'istigazione alla violenza».

Ciò premesso, la Corte ha ritenuto la questione inammissibile per difetto di rilevanza, poiché «prematura e ipotetica», non essendo il g.u.p. chiamato, nella fase processuale dell'udienza preliminare, a fare applicazione della disposizione censurata. In ogni caso, poi, l'ordinanza di remissione sarebbe carente in parte motiva, non essendosi il g.u.p. in alcun modo confrontato con il tema dell'eventuale rilevanza della causa di giustificazione dell'esercizio di un diritto.

C. cost., 24.7.2025 n. 123 (sentenza)

La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 85 co. 2-ter d.lgs. 10.10.2022 n. 150, in quanto richiamato dall'art. 9 d.lgs. 19.3.2024 n. 31 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), nella parte in cui prevede che si continua a procedere d'ufficio per il delitto previsto dall'art. 612-bis Cp connesso con il delitto di cui all'art. 635 co. 2 n. 1 Cp, commesso, prima della data di entrata in vigore del medesimo d.lgs. 31/2024, su cose espone per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, e nella parte in cui non prevede che, relativamente al suddetto delitto di cui all'art. 612-bis Cp, i termini previsti dall'art. 85 co. 1 e 2 d.lgs. 150/2022 decorrano dalla data della pubblicazione della presente sentenza nella Gazzetta Ufficiale.

Si duole il rimettente del disposto dell'art. 85 co. 2-ter d.lgs. 150/2022, che così recita: «[p]er i delitti previsti dagli articoli 609-bis, 612-bis e 612-ter del codice penale, commessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, si continua a procedere d'ufficio quando il fatto è connesso con un delitto divenuto perseguibile a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto». Ad avviso del giudice *a quo*, infatti, la norma contrasta con l'art. 3 Cost., poiché deroga al principio di retroattività della *lex mitior*, che dovrebbe invece trovare applicazione nei casi di mutamenti favorevoli del regime di procedibilità del reato.

La Corte ha condiviso le argomentazioni del Tribunale di Verona e ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 85 co. 2-ter d.lgs. 150/2022. Si ritiene, invero, che la norma in discorso abbia carattere derogatorio rispetto al principio della retroattività della legge penale più favorevole, dal momento che «stabilisce [...] la *perpetuatio* della procedibilità d'ufficio dei delitti di violenza sessuale, atti persecutori e diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, originariamente connessi con un delitto procedibile d'ufficio al momento del fatto, ma divenuto procedibile a querela in base alla stessa “riforma Cartabia” ovvero – per effetto del rinvio contenuto nell'art. 9 del d.lgs. n. 31 del 2024 – in forza del suo “correttivo”». Scrivono i giudici costituzionali che, sì, il principio di retroattività della legge penale più favorevole è relativo e può subire deroghe, ragionevoli, da parte del legislatore, ma la deroga introdotta dall'art. 85 co. 2-ter cit. non supera positivamente questo vaglio di ragionevolezza: essa, anzi, sacrifica i diritti dell'imputato e non è funzionale alla tutela né degli

interessi vantati dalla persona offesa (la quale, nel caso di specie, aveva rimesso la querela sporta) né di altri interessi collettivi.

C. cost., 21.7.2025 n. 117 (sentenza)

La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 69 co. 4 Cp, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante del fatto di lieve entità, introdotta con sentenza n. 86 del 2024 della Corte in relazione al delitto di rapina, sulla circostanza aggravante della recidiva reiterata di cui all'art. 99 co. 4 Cp.

I Giudici per l'udienza preliminare presso i Tribunali di Sassari e Cagliari e la Corte di cassazione, sezione prima penale, hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 69 co. 4 Cp, nella parte in cui non consente che la circostanza attenuante del fatto di lieve entità nel delitto di rapina impropria possa essere ritenuta prevalente sulla recidiva ex art. 99 co. 4 Cp.

La Corte, sulla scorta della propria precedente giurisprudenza, ha dichiarato fondate le questioni con riferimento agli artt. 3 co. 1 e 27 co. 1 e 3 Cost., dichiarando l'incostituzionalità parziale dell'art. 69 co. 4 Cp. Infatti, si osserva, il divieto di prevalenza dell'attenuante del fatto di lieve entità, introdotta dalla Corte costituzionale con sentenza n. 86/2024, sull'aggravante della recidiva reiterata vanifica la funzione di "valvola di sicurezza" svolta dalla diminvente e non consente al giudice di diversificare tra situazioni differenti, anche dal punto di vista dell'offensività della condotta. Inoltre, la preclusione *de qua* si pone in contrasto con i principi di individualizzazione, finalità rieducativa e proporzionalità della pena.

C. cost., 18.7.2025 n. 113 (sentenza)

La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 630 co. 1 Cp, sollevate, in riferimento agli artt. 11 e 117 Cost., in relazione all'art. 49 par. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla Corte di assise di Teramo. La Corte ha poi dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 630 co. 1 Cp, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27 co. 3 Cost., dalla Corte di assise di Teramo.

Le censure del rimettente hanno riguardato l'art. 630 co. 1 Cp, che punisce il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione con la pena della reclusione da venticinque a trent'anni invece che da dodici a venticinque anni e che, comunque, fissa la pena minima della reclusione in venticinque anni, invece che in dodici.

Preliminarmente, la Corte ha dichiarato l'inammissibilità della questione con riguardo agli artt. 11 e 117 Cost., in relazione all'art. 49 par. 3 CDFUE, ritenendo che non sia stata argomentata, nell'ordinanza di rimessione, la rilevanza del diritto dell'Unione Europea nella vicenda in esame.

Secondo il giudice delle leggi, comunque, nel merito le questioni non sarebbero fondate. Infatti, se è vero che la cornice edittale del delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione non è mai stato ritoccato dal 1978 ad oggi, cionondimeno la Corte costituzionale, nel 2012, ha introdotto una circostanza attenuante ad effetto comune per i fatti di lieve entità. In ogni caso, conclude la sentenza in esame, qualora la pena da irrogare, anche all'esito dell'applicazione della diminvente e di altre eventuali attenuanti, continui a risultare manifestamente eccessiva, il giudice dovrà verificare se la condotta sia realmente capace di «attingere la soglia di disvalore congeniale alla gravità del compasso edittale» o se non si possa, invece, configurare il reato di sequestro di persona ex art. 605 Cp in

concorso con la rapina o l'estorsione. Una simile conclusione non si pone, del resto, in contrasto con il principio di legalità dei reati e delle pene: il giudice può – e talora deve – «interpretare restrittivamente una disposizione incriminatrice, escludendone l'applicazione [...] ogniqualvolta, cioè, la sussunzione del fatto concreto nella fattispecie astratta sia preclusa dall'interpretazione corretta di quest'ultima, imposta dal suo rapporto con la pena prevista dal testo normativo, alla luce del principio costituzionale di proporzionalità della pena».

C. cost., 15.7.2025 n. 107 (sentenza)

La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 385 co. 3 Cp, sollevata, in riferimento all'art. 25 Cost., dal Tribunale ordinario di Pisa, sezione penale, in composizione monocratica.

Il Tribunale di Pisa ha dubitato della conformità a Costituzione dell'art. 385 co. 3 Cp, nella parte in cui prevede, secondo il diritto vivente, che l'indagato possa essere punito per l'evasione dal regime degli arresti domiciliari, malgrado la norma faccia riferimento solamente all'imputato.

La Corte, nel dichiarare la questione non fondata, chiarisce che il co. 3, nella sua formulazione attuale, è stato così sostituito dall'art. 29 della l. 12.8.1982 n. 532, nel vigore del codice di procedura penale del 1930. In allora al legislatore era sconosciuta la figura dell'indagato e per "imputato" s'intendeva «colui il quale fosse risultato indiziato di reità in qualsiasi fase del procedimento, compresa quella delle indagini». Ne discende, pertanto, che ritenere inclusa la figura dell'indagato nel campo di applicazione dell'art. 385 Cp non presuppone il ricorso all'analogia, ma equivale, semplicemente, ad attribuire al termine "imputato" «il significato proprio del contesto temporale in cui è stato utilizzato dal legislatore». Nessuna lesione del principio di legalità nei termini dedotti dal giudice *a quo* è, quindi, rinvenibile nell'art. 385 Cp e nella sua applicazione corrente.

C. cost., 10.7.2025 n. 105 (sentenza)

La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 639 Cp, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27 co. 3 Cost., dal Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica. Ha altresì dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 639 co. 5 Cp, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica.

Il giudice *a quo* ha censurato l'art. 639 Cp, nella parte in cui prevede che il deturpamento o imbrattamento di cose altrui sia punito, anche se il fatto non è commesso con violenza alla persona o con minaccia, né in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o del delitto previsto dall'art. 331 Cp, né ha ad oggetto i beni di cui agli artt. 635 co. 2, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies Cp, con la sanzione penale invece che con la sanzione pecuniaria civile da € 100,00 a € 8.000,00. Si lamenta, in particolare, che il deturpamento o imbrattamento di cose altrui, contrariamente al danneggiamento semplice, reato più grave, trasformato in illecito civile, continui a mantenere rilevanza penale.

La Corte, con la sentenza in commento, muove da un breve *excursus* dell'evoluzione normativa dell'art. 639 Cp e precisa che la scelta del legislatore di considerare reato i fatti di imbrattamento «risponde all'esigenza di contrastare fenomeni di diffusa illegalità che si caratterizzano per l'offesa al decoro urbano». È stata così ravvisata «una

dimensione collettiva del fenomeno penalmente rilevante, nella quale la condotta di deturpamento o imbrattamento non si configura più come una meno grave declinazione del delitto di danneggiamento [...], ma si pone come lesiva di un nuovo interesse, caratterizzato da una peculiare concezione dell'estetica avente autonoma e distinta rilevanza penale». Ciò premesso, posto che l'intervento richiesto dal rimettente è precluso al giudice delle leggi, presupponendo un riassetto generale della disciplina sanzionatoria in materia, le questioni sono state dichiarate inammissibili.

C. cost., 8.7.2025 n. 101 (sentenza)

La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 co. 2-*sexies*, primo periodo, d.l. 21.10.2020 n. 130 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 Cp, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale), convertito, con modificazioni, nella l. 18.12.2020 n. 173, come inserito dall'art. 1 co. 1 lett. *b* d.l. 2.1.2023 n. 1 (Disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori), convertito, con modificazioni, nella l. 24.2.2023 n. 15, sollevata, in riferimento all'art. 25 co. 2 Cost., dal Tribunale ordinario di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica. La Corte ha dichiarato altresì non fondata, nei sensi indicati in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 co. 2-*sexies*, primo periodo, d.l. 130/2020, come convertito, come inserito dall'art. 1 co. 1 lett. *b* d.l. 1/2023, come convertito, sollevata, in riferimento agli artt. 10 e 117 Cost., dal Tribunale ordinario di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica. Ha dichiarato, anche, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 co. 2-*sexies*, secondo periodo, d.l. 130/2020, come convertito, come inserito dall'art. 1 co. 1 lett. *b* d.l. 1/2023, come convertito, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 co. 1 e 3 Cost., riguardo all'applicazione obbligatoria del fermo amministrativo, dal Tribunale ordinario di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica. Infine, ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale ordinario di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica, riguardo alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 co. 2-*sexies*, secondo periodo, d.l. 130/2020, come convertito, come inserito dall'art. 1 co. 1 lett. *b* d.l. 1/2023, come convertito, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 co. 1 e 3 Cost., riguardo alla previsione della durata fissa del fermo.

La Corte è stata nel caso di specie chiamata ad esaminare le questioni di legittimità dell'art. 1 co. 2-*sexies* d.l. 130/2020, che sanziona, con il fermo amministrativo della nave per la durata di venti giorni, il comandante o l'armatore che non fornisca le informazioni richieste dalla competente autorità nazionale per la ricerca e il soccorso in mare o, comunque, non si uniformi alle sue indicazioni.

La pronuncia si confronta preliminarmente con la paventata violazione del principio di determinatezza della fattispecie. Correttamente il giudice *a quo* ritiene che il fermo amministrativo della nave abbia natura sostanzialmente penale. Tuttavia, secondo la Corte, la condotta sanzionata è descritta in modo nitido dal legislatore, così come sono ben identificati i possibili trasgressori. Non solo: la normativa nazionale si inserisce in modo armonico nell'ambito delle regole di cooperazione

dettate dalla Convenzione di Amburgo sulla ricerca e il salvataggio marittimo. Di qui l'infondatezza della questione.

Altrettanto infondata è, secondo la Corte, la questione di legittimità con riferimento agli artt. 10 e 117 Cost. Nel ritenere esistente una "zona SAR" libica e nel considerare la Libia un porto sicuro, la previsione *de qua*, sosteneva il ricorrente, violerebbe il principio di non respingimento, degli obblighi di soccorso e del divieto di espulsioni collettive. Ad avviso della Corte, è però possibile una lettura costituzionalmente orientata della norma censurata, ossia: l'interpretazione sistematica della disciplina impone di escludere la vincolatività dell'ordine «che conduca a violare il primario obbligo di salvataggio della vita umana e che sia idoneo a metterla a repentaglio e non ne [possa] essere sanzionata l'inosservanza».

Si passa, quindi, ad affrontare il tema dell'automatica applicazione del fermo amministrativo, pur a fronte di un ventaglio di condotte eterogenee che il comandante o l'armatore può tenere. La Corte conclude, di nuovo, per l'infondatezza della questione, ritenendo la misura del fermo non irragionevole né sproporzionata, in quanto conseguente alla «consapevole violazione degli obblighi di cooperazione imposti dal sistema della Convenzione SAR e degli atti legalmente dati dall'autorità competente», violazione capace di compromettere la finalità della salvaguardia della vita umana in mare.

Da ultimo, la Corte costituzionale ha restituito gli atti al rimettente, affinché valuti l'incidenza dello *ius superveniens* (ossia del d.l. 11.10.2024 n. 145) sulle questioni concernenti la fissità, originariamente prevista, della durata del fermo amministrativo della nave.

C. cost., 3.7.2025 n. 96 (sentenza)

La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14 co. 2 del d.lgs. 25.7.1998 n. 286, sollevate, in riferimento agli artt. 13 co. 2 e 117 co. 1 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 5 par. 1 C.e.d.u., dal Giudice di pace di Roma, sezione stranieri. La Corte ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14 co. 2 del d.lgs. 286/1998, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 10 co. 2, 24, 25 co. 1, 32 e 111 co. 1 Cost., dal Giudice di pace di Roma, sezione stranieri.

Il Giudice di pace di Roma, sezione stranieri, ha dubitato della legittimità costituzionale dell'art. 14 co. 2 d.lgs. 286/1998, sul presupposto che la norma non disciplina dettagliatamente i modi e i procedimenti per la restrizione della libertà personale nei centri di permanenza per i rimpatri (CPR); non prevede i diritti e le forme di tutela dei trattenuti; non indica l'autorità giudiziaria competente al controllo dei modi di restrizione della libertà personale degli stranieri in stato di "detenzione amministrativa", nei CPR, e alla tutela giurisdizionale dei loro diritti; non disciplina il ruolo e i poteri dell'autorità giudiziaria; rinvia, quasi del tutto, ad una fonte subordinata, ossia all'art. 21 co. 8 del d.P.R. 31.8.1999 n. 394.

La Corte, ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, ha chiarito che il trattenimento dello straniero nei CPR implica il suo «assoggettamento fisico all'altrui potere», con una sicura incidenza della misura sulla libertà personale del soggetto. Ciò posto, ritiene la Corte sussistente il *vulnus* denunciato dal giudice *a quo* con riguardo al principio di riserva assoluta di legge ex art. 13 co. 2 Cost.: in effetti, la normativa censurata non definisce nel dettaglio i modi della restrizione della libertà personale dello straniero nei CPR, né i suoi diritti. Nondimeno, il giudice delle leggi ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, affermando di non poter porre rimedio alla violazione accertata, spettando tale compito al legislatore. Infine, la Corte ha concluso

per l'inammissibilità della questione relativa agli artt. 2, 3, 10 co. 2, 24, 25 co. 1, 32, 111 co. 1 Cost.: in caso di condotte lesive dei diritti dello straniero nei CPR è, infatti, ammessa la tutela risarcitoria generale di cui all'art. 2043 Cc, ma anche il rimedio dei provvedimenti d'urgenza ex art. 700 Cpc.

C. cost., 3.7.2025 n. 95 (sentenza)

La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 co. 1 lett. *b* della l. 9.8.2024 n. 114, sollevate, complessivamente in riferimento agli artt. 3, 11 e 97 Cost., dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Locri, dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione terza penale, dal Tribunale ordinario di Busto Arsizio, sezione penale, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Firenze, dal Tribunale ordinario di Teramo, dal Tribunale ordinario di Locri, sezione penale, dal Tribunale ordinario di Catania, sezione seconda penale, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Roma e dalla Corte di cassazione, sesta sezione penale. La Corte ha altresì dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 co. 1 lett. *b* della l. 114/2024, sollevate, in riferimento all'art. 117 co. 1 Cost., complessivamente in relazione agli artt. 1, 5, 7 par. 4, 19 e 65 par. 1, della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31.10.2003, ratificata e resa esecutiva con la l. 3.8.2009 n. 116, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Locri, dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione terza penale, dal Tribunale ordinario di Busto Arsizio, sezione penale, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Firenze, dal Tribunale ordinario di Teramo, dal Tribunale ordinario di Locri, sezione penale, dal Tribunale ordinario di Bolzano, sezione penale, dal Tribunale ordinario di Catania, sezione seconda penale, dal Tribunale ordinario di Modena, sezione penale, dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale ordinario di Roma e dalla Corte di cassazione, sezione sesta penale.

Le questioni rimesse dai giudici *a quibus* alla decisione della Corte hanno riguardato l'art. 1 co. 1 lett. *b* della l. 114/2024, che ha abrogato l'art. 323 Cp.

Anzitutto, la Consulta ha dichiarato inammissibili le censure sollevate con riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., non entrando quindi nel merito delle relative doglianze. Secondo la Corte, infatti, la scelta del legislatore di abrogare il reato di abuso d'ufficio non contrasta con il principio di uguaglianza, perché il legislatore può, nella sua discrezionalità, selezionare le condotte da punire e quelle che non rivestono rilevanza penale. Oltretutto, la Corte non potrebbe, senza porsi in contrasto con il principio di riserva di legge in materia penale, intervenire sulla disciplina *de qua* modificando «il confine dei fatti penalmente rilevanti tracciato dal legislatore». Si verrebbe, invero, a produrre «un effetto estensivo della responsabilità penale dei destinatari delle norme penali, soltanto per porre riparo a eventuali disparità di trattamento tra condotte sanzionate aventi, in ipotesi, analogo o minore disvalore». Analoghe considerazioni valgono a proposito della paventata violazione dell'art. 97 Cost., posto che i rimettenti si dolevano del fatto che all'abolizione del reato di cui all'art. 323 Cp non si era accompagnata l'introduzione di illeciti amministrativi o il potenziamento di misure di prevenzione di condotte lesive del buon andamento e dell'imparzialità della p.a.

I giudici costituzionali hanno, di contro, ritenuto ammissibili le questioni sollevate con riguardo all'art. 117 co. 1 Cost., concludendo nondimeno per la loro infondatezza: la Convenzione di Merida – osservano – prevede, all'art. 19, l'obbligo degli Stati parte di «considerare» l'incriminazione delle condotte di abuso d'ufficio, ma non pone in capo ad essi un obbligo preciso in tal senso, né vieta dunque di abrogare la disposizione incriminatrice eventualmente già prevista dall'ordinamento interno. Non è, quindi, ravvisabile alcuna violazione degli obblighi assunti dall'Italia a livello internazionale. Infine, la Corte ha affermato che spetta al legislatore valutare se i vuoti di tutela derivanti dall'abolizione del reato di abuso d'ufficio siano o meno compensati dai benefici che il legislatore si è ripromesso di ottenere dalla stessa.

C. cost., 1.7.2025 n. 90 (sentenza)

La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 168-bis co. 1 Cp, nella parte in cui non consente la sospensione del procedimento con messa alla prova per il reato previsto dall'art. 73 co. 5 d.P.R. 9.10.1990 n. 309. La Corte ha poi dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 550 co. 2 Cpp e dell'art. 73 co. 5 d.P.R. 309/1990, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27 co. 3 Cost., dal Tribunale ordinario di Padova, sezione penale, in composizione monocratica, e dal Tribunale ordinario di Bolzano, sezione penale, in composizione monocratica. Infine, la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 co. 3 d.l. 15.9.2023 n. 123 (Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale), convertito, con modificazioni, nella l. 13.11.2023 n. 159, sollevata, in riferimento all'art. 77 co. 2 Cost., dal Tribunale ordinario di Bolzano, sezione penale, in composizione monocratica.

Bersaglio delle doglianze del rimettente è, questa volta, l'art. 168-bis co. 1 Cp, che non prevedeva, fino alla pronuncia in esame, la possibilità di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova per l'imputato del reato di cui all'art. 73 co. 5 d.P.R. 309/1990, oggi punito con la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni e della multa da € 1.032,00 a € 10.329,00.

La Corte ha dichiarato incostituzionale l'esclusione *de qua*, con riferimento all'art. 3 Cost.: la m.a.p. – osserva il giudice delle leggi – è, invero, astrattamente ammissibile per il più grave reato di istigazione all'uso illecito di sostanze stupefacenti, che, pure se punito con la pena della reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 1.032,00 a € 5.164,00, rientra tra quelli di cui all'art. 550 Cpp, per cui è possibile accedere al rito alternativo in discorso a prescindere dalla cornice edittale. Con l'innalzamento del massimo edittale per le fattispecie di “piccolo spaccio”, ad opera del d.l. 123/2023, si è insomma venuta a generare una anomalia, un «sovvertimento della scala di disvalore segnata dalle comminatorie edittali». Oltretutto, prosegue la Corte, la preclusione censurata contraddice le finalità deflative dell'istituto della m.a.p.

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO
(di Filippo Venturi)

C. EUR., 01.07.2025, HAYES E ALTRI V. REGNO UNITO

«**Art. 3:** Nessuna violazione – Assenza del rischio di una condanna all'ergastolo senza possibilità di liberazione condizionale, che risulterebbe irriducibile *de facto* e *de jure*, in caso di estradizione dei ricorrenti negli Stati Uniti e di loro condanna – Mancata valutazione, da parte dei giudici nazionali, della prima fase del test stabilito in *Sanchez-Sanchez v. Regno Unito* – Mancata confutazione, da parte del Governo, della presunzione che, in caso di condanna dei ricorrenti per uno dei capi d'imputazione, sarebbe stata applicata la pena obbligatoria dell'ergastolo – Il meccanismo di rilascio per motivi compassionevoli soddisfa la seconda fase del test *Sanchez-Sanchez* – Tale meccanismo consente alle autorità statunitensi “di considerare i progressi del detenuto verso la riabilitazione o qualsiasi altro motivo di rilascio basato sulla sua condotta o su altre circostanze personali rilevanti” – L'imposizione di una pena obbligatoria dell'ergastolo non risulterebbe manifestamente sproporzionata rispetto alla gravità dei reati contestati».

Il caso *Hayes e altri v. Regno Unito* concerne il rischio, in caso di estradizione dei ricorrenti negli Stati Uniti e di loro condanna, di dover scontare un ergastolo irreducibile, in violazione dell'art. 3 della Convenzione EDU. I ricorrenti sostengono che l'imputazione loro relativa – ossia l'accusa di essersi accordati per uccidere i testimoni di un processo – comporti una pena obbligatoria dell'ergastolo senza possibilità di liberazione condizionale, sproporzionata in assenza di omicidio o tentato omicidio, e che le restanti imputazioni espongano comunque a pene detentive di durata tale da eccedere l'arco della vita naturale. Essi sostengono che né il sistema di clemenza presidenziale né quello di rilascio compassionevole garantiscano un meccanismo di revisione effettivo.

Per quanto riguarda il merito giuridico del ricorso, la Corte EDU esclude la violazione dell'art. 3 CEDU. Pur riconoscendo che, in caso di condanna per l'imputazione che riguarda i ricorrenti, vi è un rischio reale di applicazione dell'ergastolo obbligatorio senza possibilità di liberazione condizionale, la Corte ritiene che il meccanismo del rilascio compassionevole previsto dal diritto federale statunitense costituisca una forma adeguata di revisione, idonea a considerare i progressi dei detenuti verso la riabilitazione o altre circostanze personali rilevanti. Inoltre, la Corte osserva che l'eventuale pena obbligatoria non sarebbe manifestamente sproporzionata, tenuto conto della gravità eccezionale dei fatti contestati, sicché l'extradizione dei ricorrenti non configurerebbe una violazione dell'art. 3 CEDU.

C. EUR., 03.07.2025, N.T. V. CIPRO

«**Art. 3 e Art. 8:** Violazione – Obblighi positivi – Reazione delle autorità alle denunce di violenza sessuale della ricorrente in violazione degli obblighi positivi procedurali dello Stato di applicare in concreto le pertinenti disposizioni penali mediante un'indagine e un'azione penale effettive – Inadempimento da parte delle autorità del compito centrale di valutare la questione del mancato consenso – Vittimizzazione secondaria attraverso stereotipi colpevolizzanti, moralisti e sessisti – Mancata adozione di una valutazione sensibile al

contesto – Diniego immotivato di accesso al fascicolo processuale che ha limitato la partecipazione effettiva della ricorrente al procedimento – Mancato rispetto dei diritti della ricorrente quale vittima e del dovere di trattarla con dignità; e

Art. 14 (+ Art. 3 e Art. 8): Violazione – Discriminazione – Linguaggio utilizzato dai pubblici ministeri e dal Vice Procuratore Generale nella valutazione del caso che ha veicolato pregiudizi e stereotipi sessisti, idonei a scoraggiare la fiducia delle donne, quali vittime di violenza di genere, nel sistema giudiziario – Modalità impiegate per valutare l'autenticità del consenso della ricorrente che l'hanno privata di un'adeguata protezione ed esposta a vittimizzazione secondaria».

Il caso *N.T. v. Cipro* concerne l'asserita inefficacia delle autorità nazionali nell'adempiere ai loro obblighi positivi di indagare e perseguire le violenze sessuali subite dalla ricorrente, in violazione degli artt. 3 e 8 della Convenzione EDU. La ricorrente lamenta che le indagini sono state carenti e superficiali, prive di adeguate valutazioni forensi e psicologiche, e condotte con atteggiamenti stereotipati e colpevolizzanti nei suoi confronti, trascurando elementi probatori decisivi. Inoltre, sostiene di non aver ricevuto alcun sostegno specialistico né informazioni sui propri diritti di vittima, di essere stata sottoposta a pressioni eccessive durante gli interrogatori e di aver appreso la decisione di archiviare il procedimento soltanto tramite i media. Inoltre, denuncia una discriminazione di genere sistemica, sostenendo che l'atteggiamento delle autorità – caratterizzato da stereotipi e vittimizzazione secondaria – abbia compromesso la sua fiducia nel sistema giudiziario e negato una tutela effettiva, in violazione dell'art. 14 CEDU.

Per quanto riguarda il merito giuridico del ricorso, la Corte EDU rileva la violazione delle norme invocate dalla ricorrente. La Corte osserva che le autorità nazionali non hanno condotto un'indagine effettiva e sensibile al contesto delle accuse di violenza sessuale, omettendo di valutare in modo adeguato la questione del mancato consenso e trascurando elementi probatori significativi, con ciò esponendo la ricorrente a vittimizzazione secondaria. Inoltre, la Corte sottolinea che il linguaggio e gli argomenti utilizzati dai pubblici ministeri e dal Vice Procuratore Generale riflettevano stereotipi sessisti e colpevolizzanti, idonei a scoraggiare la fiducia delle donne nel sistema giudiziario, integrando così una discriminazione di genere ex art. 14 CEDU.

[C. EUR., 08.07.2025, RAFIYEV V. AZERBAIJAN](#)

«**Art. 9:** Violazione – Libertà di religione – Arresto e successiva condanna amministrativa di un seguace degli insegnamenti del movimento Nur dell'Islam per la partecipazione a una riunione religiosa non autorizzata in locali privati – Ingerenza non “prevista dalla legge”; e

Art. 5, co. 1: Violazione – Privazione della libertà – Traduzione del ricorrente presso la stazione di polizia e trattenimento per diverse ore – Detenzione non registrata, ingiustificata e arbitraria; e

Art. 6, co. 1 (penale): Violazione – Assenza di processo equo – Mancanza di un'adeguata motivazione della decisione giudiziale».

Il caso *Rafiyev v. Azerbaijan* concerne l'arresto e la successiva condanna amministrativa del ricorrente, seguace degli insegnamenti del movimento Nur dell'Islam, per aver preso parte a una riunione religiosa non autorizzata tenutasi in locali privati. Il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 5, 6 e

9 della Convenzione EDU, sostenendo che il suo arresto e la sua detenzione fossero privi di base legale, che i giudici interni lo abbiano dichiarato colpevole senza un processo equo, e che la condanna, fondata unicamente sul fatto di aver pregato in una casa, abbia comportato un'ingerenza ingiustificata nella sua libertà di religione.

Per quanto riguarda il merito giuridico del ricorso, la Corte EDU rileva la violazione delle norme invocate dal ricorrente. In primo luogo, la Corte osserva che la privazione della libertà del ricorrente, avvenuta senza un verbale di arresto e senza alcuna giustificazione da parte delle autorità, è stata arbitraria e non conforme all'art. 5 co. 1 CEDU. Inoltre, la Corte ritiene che i giudici interni abbiano fondato la condanna unicamente sulle dichiarazioni della polizia e di un consulente statale, senza motivare adeguatamente perché tali testimonianze dovessero prevalere sulle affermazioni del ricorrente e senza chiarire i fatti contestati, in violazione dell'art. 6 co. 1 CEDU. Infine, con riguardo all'art. 9 CEDU, la Corte constata che la condanna per aver preso parte a una riunione religiosa in un'abitazione privata non fosse "prevista dalla legge", rilevando che la normativa nazionale non vietava simili riunioni e che l'applicazione delle disposizioni richiamate dalle autorità risultava arbitraria. Di conseguenza, l'ingerenza nella libertà di religione non era giustificata.

C. EUR., 10.07.2025, WULFFAERT E WULFFAERT BEHEER NV V. BELGIO

«Art. 7: Violazione – Disconoscimento del principio di retroattività della legge penale più favorevole – Condanna penale per l'esecuzione di lavori urbanistici punibili al momento della loro commissione, ma non più tali al momento della dichiarazione di colpevolezza dei ricorrenti».

Il caso Wulffaert et Wulffaert Beheer NV v. Belgio concerne la condanna penale dei ricorrenti per aver realizzato, senza autorizzazione urbanistica, una serie di lavori sulla loro proprietà. I ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 7 della Convenzione EDU, sostenendo che al momento della loro condanna un decreto governativo aveva escluso tali opere dall'obbligo di autorizzazione, con la conseguenza che esse non erano più punibili sul piano penale. Essi affermano dunque la violazione del principio di retroattività della legge penale più favorevole.

Per quanto riguarda il merito giuridico del ricorso, la Corte EDU rileva la violazione di tale principio. La Corte osserva che i ricorrenti erano stati condannati per lavori urbanistici che, al momento della decisione, non richiedevano più autorizzazione in virtù di un nuovo decreto esecutivo, da considerarsi parte integrante della definizione del reato. La Corte respinge l'interpretazione restrittiva della giurisprudenza interna, chiarendo che la nozione di "legge" ai sensi dell'art. 7 CEDU include anche atti regolamentari che integrano la definizione del reato e che il principio di retroattività della legge penale più favorevole si applica pienamente in tali casi.

C. EUR., 10.07.2025, BEDNAREK E ALTRI V. POLONIA

«Art. 3 (+ Art. 14): Violazione – Obblighi positivi – Discriminazione basata sull'orientamento sessuale – Reazione insufficiente dello Stato a un'aggressione con connotazioni omofobe subita dai ricorrenti – Trattamento al quale i ricorrenti sono stati sottoposti che ha raggiunto la soglia di gravità necessaria per rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 3 – Quadro giuridico interno che non includeva l'orientamento sessuale tra i motivi idonei a configurare un reato d'odio o un reato di discriminazione – Indizi *prima facie* che due dei ricorrenti abbiano subito violenza motivata o

influenzata dal pregiudizio – Nonostante le indagini e le condanne inflitte agli autori del reato, con un certo riconoscimento del contesto omofobo, nessuna imputazione o azione penale è stata promossa per un’aggressione a sfondo d’odio – Manifestazioni di ostilità degli aggressori nei confronti dei ricorrenti, in ragione della loro presunta identità sessuale, non prese in considerazione nella determinazione della pena – Inadempimento da parte dello Stato dell’obbligo di garantire che le aggressioni violente motivate dall’odio verso l’orientamento sessuale reale o presunto delle vittime non restino prive di un’adeguata risposta».

Il caso *Bednarek e altri v. Polonia* concerne le aggressioni subite dai ricorrenti, vittime di percosse con connotazioni omofobe, e le relative indagini e procedimenti penali. I ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 3 e 14 della Convenzione EDU, sostenendo che le autorità non abbiano adeguatamente tenuto conto della motivazione discriminatoria degli aggressori, chiaramente desumibile dai fatti, e che la normativa interna non preveda strumenti adeguati per qualificare e reprimere i crimini d’odio fondati sull’orientamento sessuale. Denunciano inoltre un contesto di sottovalutazione sistematica delle componenti omofobe nei procedimenti giudiziari.

Per quanto riguarda il merito giuridico del ricorso, la Corte EDU rileva la violazione delle norme invocate. La Corte riconosce che le percosse e le minacce subite dai ricorrenti, accompagnate da insulti omofobi, hanno raggiunto la soglia di gravità richiesta dall’art. 3 CEDU e costituito una lesione della dignità delle vittime. La Corte osserva inoltre che, nonostante l’avvio delle indagini e la condanna degli aggressori, le autorità interne non hanno qualificato il reato come motivato dall’odio nei confronti dell’orientamento sessuale né hanno considerato tale elemento nella determinazione della pena, anche in assenza di una disciplina legislativa specifica. Tale mancanza ha reso invisibile la componente discriminatoria del reato e ha impedito una risposta giudiziaria adeguata, con conseguente violazione dell’obbligo positivo in capo allo Stato di contrastare efficacemente i crimini d’odio.

C. EUR., 31.07.2025, SIEDLECKA V. POLONIA

«Art. 5, co. 1: Violazione – Rimozione della ricorrente da parte della polizia, durante una contro-manifestazione a un evento commemorativo mensile, e suo trattenimento in un cortile per circa due ore, configurante arresto – Natura e durata delle restrizioni imposte tali da costituire una privazione della libertà – Applicabilità dell’art. 5 – Mancata dimostrazione che l’insieme delle misure coercitive adottate avesse una sufficiente base legale nel diritto interno – Mancata dimostrazione che l’intero periodo di detenzione effettiva fosse necessario all’accertamento dell’identità della ricorrente – Assenza di spiegazioni sul motivo per cui i partecipanti alla contro-manifestazione sono stati rilasciati non dopo la verifica dell’identità, bensì al termine dell’evento – Arresto della ricorrente non “previsto dalla legge”».

Il caso *Siedlecka v. Polonia* concerne il fermo della ricorrente a seguito della sua partecipazione a una manifestazione. La ricorrente lamenta di essere stata privata della libertà in violazione dell’art. 5 co. 1 CEDU, poiché la polizia l’aveva condotta in un cortile, dove era rimasta trattenuta per circa due ore senza poter uscire o contattare un avvocato. Secondo la ricorrente, tale misura equivaleva a un arresto *de facto*, non giustificato né registrato dalle autorità competenti.

Per quanto riguarda il merito giuridico del ricorso, la Corte rileva la violazione dell'art. 5 co. 1 CEDU. In particolare, la Corte osserva che la ricorrente era stata effettivamente privata della libertà per circa due ore, senza che tale misura trovasse un'adeguata base legale nel diritto interno. Le disposizioni invocate dalle autorità, infatti, consentivano controlli d'identità ma non giustificavano un arresto, né il Governo ha dimostrato che la durata del trattenimento fosse necessaria per verificare l'identità della ricorrente. La mancata liberazione immediata dei partecipanti dopo il controllo e l'assenza di motivazioni convincenti sull'intera durata della misura hanno condotto la Corte a concludere che la privazione di libertà costituiva un arresto non "previsto dalla legge".

C. EUR., 26.08.2025, B.A. v. ISLANDA

«**Art. 3 e Art. 8:** Nessuna violazione - Obblighi positivi - Indagine effettiva - Presunto mancato adeguato intervento a tutela della ricorrente e mancata conduzione di un'indagine effettiva in merito alle sue denunce di violenza domestica e di violenza sessuale - Diritto penale recante meccanismi di protezione adeguati - Indagine considerata nel suo complesso conforme alla soglia di effettività richiesta; e

Art. 14 (+ Art. 3 e Art. 8): Nessuna violazione - Discriminazione - Presunta discriminazione di genere nella gestione dei casi di violenza domestica - Varie misure legislative e di politica adottate per contrastare la violenza sessuale e domestica - Prove prima facie insufficienti di un pregiudizio strutturale o di un effetto sproporzionato tali da spostare sullo Stato l'onere della prova».

Il caso B.A. v. Islanda concerne le denunce della ricorrente di violenze domestiche e di violenze sessuali da parte del suo ex-compagno, nonché la presunta inefficacia dell'indagine condotta dalle autorità islandesi. La ricorrente lamenta gravi ritardi nell'avvio delle indagini, durante le quali la sua testimonianza e quella dei testimoni erano state svalutate, mentre alle dichiarazioni dell'indagato era stato attribuito un peso sproporzionato. La ricorrente sosteneva inoltre che le prove mediche e documentali a suo sostegno erano state trascurate e che non era stato adeguatamente approfondito il tema del consenso. Infine, denunciava che le carenze dell'inchiesta riflettevano un approccio sistemico poco efficace nella gestione dei casi di violenza di genere. Per tale ragione, lamentava la violazione degli artt. 3, 8 e 14 della Convenzione EDU.

Per quanto riguarda il merito giuridico del ricorso, la Corte esclude la violazione di tali norme. Pur potendo la violenza domestica e sessuale lamentata dalla ricorrente integrare trattamenti inumani e degradanti ex art. 3 CEDU (derivandone allo Stato obblighi positivi ex art. 8 CEDU), la Corte ritiene che, pur con margini di miglioramento successivamente introdotti, il quadro normativo dell'epoca offriva meccanismi adeguati di protezione attraverso la previsione di reati specifici e di circostanze aggravanti. Inoltre, la Corte afferma che l'indagine svolta dalle autorità è stata ampia e approfondita, senza che emergano lacune tali da minarne l'effettività. Sebbene siano stati registrati alcuni ritardi, essi non hanno inciso sull'esito dell'indagine, che la Corte giudica conforme agli standard CEDU. Quanto al profilo discriminatorio ex art. 14 CEDU, la Corte rileva che non è stato fornito un quadro probatorio sufficiente a dimostrare l'esistenza di pregiudizi istituzionali o di un effetto sproporzionato a danno delle donne. Al contrario, ad avviso della Corte le riforme legislative e le misure adottate dimostrano l'impegno delle autorità a contrastare la violenza domestica e sessuale.

CORTE DI GIUSTIZIA
(di Oscar Calavita)

C.G.U.E, Sez. II, 10.7.2025, WBS GmbH (Generalstaatsanwaltschaft Berlin), C-635/23

«L'articolo 2, lettera c), ii), della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale, deve essere interpretato nel senso che può essere qualificata come «autorità di emissione», ai sensi di tale disposizione, un'autorità amministrativa definita dallo Stato di emissione che, nel caso di specie, agisce in qualità di autorità inquirente nel procedimento penale e i cui atti di indagine che implicano un'ingerenza nei diritti fondamentali della persona interessata devono, in conformità del diritto nazionale, essere previamente autorizzati da un'autorità giudiziaria».

La questione trae origine da un ordine europeo di indagine (OEI), finalizzato a sentire dei testimoni e a eseguire delle perquisizioni, emesso dall'Ufficio per la prevenzione e la lotta contro la corruzione lettone (KNAB – Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs) previa convalida del Tribunale cittadino di Riga. Il soggetto passivo dell'OEI, eseguito in Germania, ha contestato davanti al Tribunale superiore del Land di Berlino la legittimità dell'emissione, sostenendo che il KNAB non fosse un'autorità competente a emettere l'ordine, competenza che avrebbe dovuto spettare a un organo giurisdizionale.

La Corte rileva che l'art. 2, lett. c), della direttiva 2014/41 individua due categorie di autorità legittimate: da un lato i giudici, organi giurisdizionali, magistrati inquirenti e pubblici ministeri (punto i); dall'altro le autorità inquirenti non giudiziarie, purché i loro atti siano previamente convalidati da un'autorità giudiziaria (punto ii). Pertanto, secondo la Corte, l'articolo 2, lett. c), ii), della direttiva 2014/41, consente di qualificare come autorità di emissione anche un'autorità inquirente non giudiziaria, purché competente a disporre atti di indagine secondo il diritto nazionale e ad acquisire prove.

C.G.U.E, Sez. III, 1.8.2025, K.P. (Sofijska gradska prokuratura), C-404/24

«L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/343, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, nonché l'articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale in forza della quale un giudice penale è tenuto a pronunciarsi sull'atto di imputazione secondo il suo intimo convincimento, sebbene il pubblico ministero, dopo aver presentato in udienza le prove che consentono, secondo tale giudice, di condannare l'imputato per i reati indicati in tale atto, chieda, per quanto riguarda alcuni dei fatti

menzionati in detto atto, l'assoluzione di tale persona o la condanna di quest'ultima per un reato meno grave».

La questione trae origine da un procedimento penale instaurato in Bulgaria, in cui si discuteva se fosse conforme al principio della presunzione di innocenza e al diritto a un equo processo il fatto che il giudice penale potesse decidere sull'atto di imputazione secondo il proprio intimo convincimento anche quando il pubblico ministero, dopo aver sostenuto l'accusa in udienza, avesse concluso per l'assoluzione dell'imputato o per una diversa qualificazione dei fatti contestati.

La Corte ha chiarito che la direttiva (UE) 2016/343 non attribuisce al pubblico ministero un potere vincolante rispetto alla decisione del giudice. Quest'ultimo, quale organo imparziale e indipendente, deve valutare liberamente le prove e decidere in base al proprio intimo convincimento, nel rispetto delle garanzie procedurali e dei diritti fondamentali dell'imputato.

Secondo la Corte, il principio della presunzione di innocenza non risulta violato dal fatto che il giudice possa pronunciare una condanna anche quando il pubblico ministero abbia chiesto l'assoluzione o una diversa qualificazione giuridica, a condizione che la decisione sia fondata su prove presentate e discusse in contraddittorio.

C.G.U.E, Sez. X, 3.7.2025, Y.E. (*Rayonna prokuratura Silistra*), C-263/24

«1) L'articolo 3, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale in forza della quale, al fine di statuire in un procedimento penale, il giudice competente non può prendere in considerazione le precedenti condanne pronunciate in un altro Stato membro nei confronti della persona sottoposta a tale procedimento penale per atti che non costituiscono reati ai sensi del diritto nazionale e non possono quindi essere oggetto, nell'ambito di tale diritto, di una condanna penale.

2) L'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro 2008/675, in combinato disposto con l'articolo 2, lettera a), della decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/884 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, deve essere interpretato nel senso che spetta al giudice nazionale competente, ai fini della presa in considerazione delle precedenti decisioni di condanna pronunciate in un altro Stato membro nei confronti della persona sottoposta al procedimento penale di cui è investito, valutare se gli atti che hanno dato luogo alle precedenti decisioni definitive dei giudici di tale altro Stato membro, di cui esso è venuto a conoscenza, siano stati qualificati, in base alla classificazione operata dal diritto dell'altro Stato membro, come reati. In forza dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro 2008/675, detto giudice è tenuto a prendere in considerazione unicamente tali decisioni e a conferire

loro effetti giuridici equivalenti a quelli che sarebbero attribuiti a precedenti condanne nazionali per la commissione di un reato appartenente a una categoria equivalente e che dà luogo ad una pena di natura e di livello comparabili. Tuttavia, tale presa in considerazione non deve condurre, nel procedimento di cui trattasi, a un trattamento della persona interessata meno favorevole di quello che le sarebbe stato riservato se tali decisioni fossero state pronunciate da un giudice nazionale».

La questione trae origine da un procedimento penale instaurato in Bulgaria, nel quale il giudice nazionale si interrogava sull'interpretazione della decisione quadro 2008/675/GAI, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri in occasione di un nuovo procedimento penale. In particolare, si trattava di stabilire se il giudice bulgaro potesse tenere conto, ai fini della recidiva e della determinazione della pena, di precedenti condanne riportate dall'imputato in un altro Stato membro per fatti che non costituivano reato secondo il diritto bulgaro.

La Corte ha innanzitutto ricordato che l'articolo 3, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/675 non impone agli Stati membri di attribuire effetti a condanne straniere relative a fatti che, nel diritto nazionale, non hanno rilevanza penale. Pertanto, una normativa nazionale che escluda la possibilità di considerare simili condanne non contrasta con il diritto dell'Unione.

La Corte ha poi precisato che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della medesima decisione quadro, in combinato disposto con la decisione quadro 2009/315/GAI sugli scambi di informazioni estratte dai casellari giudiziari, il giudice nazionale è tenuto a prendere in considerazione le precedenti condanne straniere solo quando si riferiscono a fatti qualificabili come reato nel diritto dello Stato di condanna e comparabili con una fattispecie penale interna. In tali casi, la condanna deve produrre effetti equivalenti a quelli che avrebbe una sentenza penale nazionale, senza però comportare un trattamento deteriore della persona interessata.